

STATUTO

NEXO SICILIA S.R.L. - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AGRIGENTO AG VIA CESARE
BATTISTI 9

Numero REA: AG - 232022

Codice fiscale: 03174230841

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-06-2026 - Statuto completo	2
--	---

Allegato **"A"** al Rep. N.30208 Racc.n. 20604

S t a t u t o

Articolo 1 - Denominazione e Forma Giuridica

È costituita una società a responsabilità limitata regolata dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge, sotto la denominazione

"NEXO SICILIA S.R.L. - IMPRESA SOCIALE".

La società assume la qualifica di impresa sociale ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e successive modificazioni, ed è altresì regolata dalle disposizioni del Codice Civile in materia di società a responsabilità limitata e, ove compatibili, dalle norme del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 112/2017, la società fa uso dell'indicazione di "impresa sociale" negli atti e nella corrispondenza.

Articolo 2 - Sede

La società ha sede legale nel Comune di Agrigento (AG). L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, uffici o unità locali, sia in Italia che all'estero, secondo le esigenze della società.

Il trasferimento della sede sociale all'interno dello stesso Comune non costituisce modifica del presente statuto.

Articolo 3 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060.

L'assemblea dei soci può in ogni momento deliberare lo scioglimento anticipato, in conformità alle norme di legge vigenti e con la maggioranza qualificata prevista dall'art. 11, lettera (b).

L'assemblea dei soci può deliberare la proroga della durata con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Articolo 4 - Oggetto Sociale

La società esercita in via stabile e principale più attività di interesse generale ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, la società opera nell'ambito delle seguenti attività di interesse generale:

lettera d): educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lettera e): interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con particolare riferimento alla transizione digitale e ambientale nei percorsi formativi e pro-

fessionali;

lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;

lettera k): organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

lettera l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

lettera m): servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo Settore;

lettera p): servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro;

lettera q): alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

lettera v): riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. Per attività principale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 112/2017, si intende quella per la quale i relativi ricavi siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi della società.

Le attività di cui al presente articolo sono esercitate secondo un modello integrato e coordinato, volto a promuovere lo sviluppo formativo e professionale delle persone e a contribuire alla crescita e alla qualificazione dei contesti territoriali di riferimento. La società opera favorendo la connessione tra persone, organizzazioni e risorse, anche mediante strumenti innovativi e modalità operative complementari, al fine di generare opportunità, rafforzare competenze e sostenere processi di sviluppo locale coerenti con le finalità di interesse generale perseguite. Nell'ambito delle suddette attività, la società svolge in particolare:

1) Servizi di Placement

La società svolge attività di placement quale funzione di connessione tra persone e organizzazioni, finalizzata all'inserimento e allo sviluppo professionale in contesti locali, nazionali e internazionali. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tali attività comprendono: servizi di orientamento e accompagnamento; analisi dei fabbisogni formativi e professionali; attivazione e gestione di tirocini, stage, esperienze formative, collaborazioni professionali e altre forme di inserimento; coordinamento e monitoraggio dei percorsi attivati; supporto alla mobilità territoriale, nazionale e internazionale connessa ai percorsi formativi

e professionali.

2) Progettazione e Supporto all'Accesso a Programmi e Misure di Finanziamento

La società svolge attività di progettazione, consulenza, assistenza tecnica e supporto operativo finalizzate all'ideazione, candidatura, implementazione e gestione amministrativa, tecnica e finanziaria di progetti nell'ambito di programmi europei, nazionali, regionali e locali. In particolare:

servizi a scuole, università, enti pubblici e privati di istruzione e formazione professionale per l'accesso e la gestione di programmi di mobilità internazionale, inclusi Erasmus+ e strumenti analoghi;

servizi a imprese, start-up, enti del Terzo Settore e altri soggetti economici per l'accesso a programmi europei e nazionali, misure di finanza agevolata, incentivi pubblici, strumenti di sostegno agli investimenti, innovazione, transizione digitale e ambientale, nonché per la redazione di business plan e piani economico-finanziari.

3) Gestione di Spazi Multifunzionali e Servizi di Accoglienza

La società svolge attività di gestione, organizzazione e valorizzazione di spazi fisici multifunzionali e di servizi di accoglienza e residenzialità temporanea, quali infrastrutture funzionali allo svolgimento delle attività formative, professionali e progettuali della società. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tali attività comprendono: gestione di spazi di lavoro condivisi, uffici, aule formative, laboratori e ambienti destinati a incontri e attività collettive; organizzazione e coordinamento di hub multifunzionali a supporto di percorsi formativi e professionali; gestione di strutture residenziali e soluzioni abitative temporanee destinate a studenti, lavoratori, professionisti e partecipanti a iniziative formative o progettuali; servizi di supporto alla permanenza e all'inserimento nei contesti di riferimento; utilizzo degli spazi per lo svolgimento di iniziative, attività formative e momenti di confronto connessi alle attività della società.

Le attività di accoglienza e residenzialità sono complementari e strumentali alle finalità della società. Eventuali attività di locazione temporanea o ospitalità sono svolte in via accessoria e non prevalente, nel rispetto della normativa vigente.

4) Comunicazione, Marketing e Promozione

La società svolge attività di comunicazione, marketing sociale e promozione quali strumenti di valorizzazione delle iniziative, dei progetti e delle attività proprie

e di terzi, nonché di diffusione di contenuti e modelli orientati allo sviluppo formativo, professionale e territoriale. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tali attività comprendono: ideazione, sviluppo e gestione di strategie di comunicazione e promozione; realizzazione di campagne informative e promozionali, anche attraverso strumenti digitali e multimediali; produzione e diffusione di contenuti editoriali, audiovisivi e digitali; progettazione e gestione di piattaforme, strumenti e prodotti digitali connessi alle attività della società; attività di marketing sociale e comunicazione strategica a favore di enti pubblici, privati, imprese e organizzazioni.

Le attività di cui al presente punto possono essere svolte anche mediante la commercializzazione di prodotti e servizi, nel rispetto della normativa vigente in materia di impresa sociale.

5) Mediazione culturale, formazione ed eventi

La società svolge attività di mediazione culturale, linguistica e di formazione quali strumenti di facilitazione dei percorsi formativi e professionali e di integrazione tra persone, organizzazioni e contesti territoriali. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tali attività comprendono: servizi di mediazione culturale e linguistica; attività formative, laboratoriali e seminariali finalizzate allo sviluppo di competenze trasversali e professionali; percorsi di orientamento e accompagnamento interculturale; iniziative di sensibilizzazione, informazione e aggiornamento rivolte a persone, enti e organizzazioni; ideazione e realizzazione di incontri, workshop, conferenze ed eventi quali strumenti operativi a supporto delle attività della società.

Le attività diverse da quelle di interesse generale sono svolte in via secondaria e strumentale nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di impresa sociale.

Articolo 5 - Capitale Sociale e Conferimenti

Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila), interamente sottoscritto.

Il capitale sociale è diviso in quote ai sensi di legge. Le partecipazioni sociali non sono rappresentate da titoli.

Eventuali futuri aumenti di capitale potranno prevedere conferimenti in denaro, in natura, di crediti, nonché conferimenti consistenti in prestazioni d'opera o di servizi, in conformità a quanto consentito dall'art. 2464 c.c. e alle norme applicabili. La disciplina dell'aumento di capitale e dell'ingresso di nuovi soci è dettata dal successivo art. 6.

È facoltà dei soci, su richiesta dell'organo amministrativo, effettuare versamenti a titolo di finanziamento, sia fruttiferi che infruttiferi, con obbligo o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dalla normativa vigente e dei vincoli di cui al D.Lgs. 112/2017. In mancanza di diversa pattuizione, i finanziamenti dei soci si intendono infruttiferi e postergati ai sensi dell'art. 2467 c.c.

Articolo 6 - Aumento di Capitale e Ingresso di Nuovi Soci

L'aumento del capitale sociale è deliberato dall'assemblea dei soci con la maggioranza ordinaria prevista dall'art. 11, lettera (a), del presente Statuto.

I soci hanno diritto di sottoscrivere le nuove quote in proporzione alle partecipazioni possedute, ai sensi dell'art. 2481-bis del Codice Civile. L'esercizio del diritto di opzione si perfeziona nei termini e con le modalità previsti dalla delibera assembleare, comunque non inferiori a trenta giorni dalla comunicazione dell'offerta.

L'assemblea può deliberare aumenti di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2481-bis c.c., nei casi in cui ciò sia funzionale al perseguimento delle finalità di interesse generale della società. In tale ipotesi, ai soci che non hanno consentito alla decisione spetta il diritto di recesso ai sensi e con le modalità previsti dall'art. 2481-bis, ultimo comma, del Codice Civile, e dall'art. 9 del presente Statuto.

Gli aumenti di capitale aperti alla sottoscrizione di nuovi soci sono sottoscritti con sovrapprezzo, determinato sulla base del valore patrimoniale ed economico della società, accertato da un esperto indipendente nominato di comune accordo dai soci o, in difetto, dal Presidente del Tribunale competente su istanza della parte più diligente. Il sovrapprezzo è destinato all'apposita riserva sovrapprezzo, con vincolo di destinazione coerente con la disciplina dell'impresa sociale.

Possono essere ammessi quali nuovi soci coloro che condividono le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dalla società e si impegnano a contribuire al loro perseguimento. I criteri di ammissione, in conformità all'art. 7 del D.Lgs. 112/2017, sono non discriminatori e coerenti con le finalità di interesse generale della società. L'ammissione è in ogni caso subordinata al gradimento dell'assemblea ai sensi dell'art. 8.2.

Sono ammessi conferimenti in denaro, in natura, di crediti e di prestazioni d'opera o di servizi, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 e dall'art. 2464

c.c. Per i conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi è richiesta la polizza assicurativa o la garanzia bancaria prevista dalla legge.

Articolo 7 - Diritti dei Soci

Ogni quota sociale attribuisce ai soci uguali diritti in misura proporzionale al valore della quota posseduta, salvo quanto stabilito dalla legge o dal presente Statuto.

È vietata la distribuzione diretta o indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate, salvo quanto espressamente consentito dall'art. 17 del presente Statuto e nei limiti previsti dall'art. 3 del D.Lgs. 112/2017.

Il patrimonio residuo in caso di scioglimento non può essere distribuito ai soci, secondo quanto previsto dall'art. 19 del presente Statuto e dal D.Lgs. 112/2017.

Articolo 8 - Trasferimento delle Partecipazioni Sociali

Le partecipazioni sociali non sono rappresentate da titoli e sono trasferibili nei limiti e secondo le modalità previste dal presente statuto.

8.1 - Trasferimento volontario e Diritto di Prelazione

Le partecipazioni dei soci sono liberamente trasferibili al coniuge, a parenti in linea retta (ascendenti o discendenti) oppure ad altri soci della società.

In ogni altro caso di trasferimento volontario *inter vivos* delle quote, sia a titolo oneroso che gratuito, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione sull'acquisto.

Il socio che intenda trasferire, in tutto o in parte, la propria quota deve darne comunicazione scritta a tutti gli altri soci, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC), indicando: il nominativo del potenziale acquirente; il corrispettivo pattuito; le condizioni del trasferimento; ogni altro termine rilevante dell'offerta.

Tale comunicazione costituisce proposta contrattuale irrevocabile a favore degli altri soci.

I soci destinatari potranno esercitare il diritto di prelazione comunicando per iscritto al socio cedente la propria accettazione integrale dell'offerta entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di più soci esercitanti la prelazione, la quota offerta sarà ripartita tra essi in proporzione alle rispettive partecipazioni possedute, salvo diverso accordo tra gli stessi.

Qualora l'alienazione proposta avvenga a titolo gratuito ovvero per un corrispettivo non in denaro, oppure qualora uno o più soci ritengano il prezzo richiesto non congruo, il corrispettivo sarà determinato da un esperto indipendente nominato dal Tribunale competente

su istanza della parte più diligente, secondo criteri di equità e tenendo conto del valore patrimoniale ed economico della società. La determinazione dell'esperto sarà vincolante per le parti.

La mancata risposta entro il termine di 60 (sessanta) giorni equivale a rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione.

In caso di rinuncia espressa o tacita alla prelazione da parte di tutti i soci aventi diritto, il socio proponente potrà trasferire la partecipazione esclusivamente al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione, purché il trasferimento sia perfezionato entro 30 (trenta) giorni; decorso tale termine sarà necessaria nuova comunicazione.

8.2 - Clausola di Gradimento per l'ingresso di nuovi soci

Il trasferimento di partecipazioni a soggetti terzi e estranei alla compagine sociale è subordinato al previo gradimento da parte dell'assemblea dei soci.

Il socio cedente, dopo l'eventuale mancato esercizio della prelazione, deve presentare all'organo amministrativo richiesta scritta di autorizzazione al trasferimento, indicando il nominativo dell'acquirente e confermando condizioni e corrispettivo.

L'assemblea deve deliberare entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. In mancanza di comunicazione nel termine, il gradimento si intende concesso.

La delibera di gradimento è assunta con la maggioranza ordinaria prevista dall'art. 11, lettera (a), del presente Statuto. Il socio cedente non partecipa al voto sulla delibera, ai sensi dell'art. 2479-ter c.c.; la sua partecipazione non è computata né nel quorum costitutivo né nel calcolo della maggioranza richiesta.

Il gradimento può essere negato, fermi restando i criteri non discriminatori previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 112/2017.

In caso di diniego espresso:

entro i successivi 30 (trenta) giorni gli altri soci o la società possono acquistare la quota alle medesime condizioni indicate;

qualora nessuno eserciti tale diritto di acquisto, il socio cedente ha diritto di recedere dalla società ai sensi dell'articolo 9 che segue.

Le disposizioni della presente clausola non si applicano ai trasferimenti tra soci né ai trasferimenti a favore del coniuge o parenti in linea retta.

Articolo 9 - Recesso del Socio e Liquidazione della Partecipazione

9.1 - Casi di Recesso

Il socio può recedere dalla società esclusivamente nei

casi previsti dalla legge e nei casi espressamente contemplati dal presente Statuto.

È escluso il recesso *ad nutum*.

Costituiscono, in particolare, cause di recesso:

le ipotesi previste dall'art. 2473 c.c.;

il diniego di gradimento ai sensi dell'articolo 8.2, qualora né i soci né la società acquistino la partecipazione nei termini previsti;

l'aumento di capitale deliberato con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2481-bis, ultimo comma, c.c., per i soci che non hanno consentito alla decisione.

Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del fatto che lo legittima.

9.2 - Determinazione del Valore della Partecipazione

Il valore della partecipazione del socio recedente è determinato in proporzione al valore patrimoniale ed economico della società al momento della dichiarazione di recesso, tenendo conto:

dell'ultimo bilancio approvato, aggiornato ove necessario;

delle prospettive reddituali;

dell'eventuale avviamento;

del valore dei beni materiali e immateriali.

Tale valutazione costituisce il parametro patrimoniale di riferimento ai fini della determinazione dell'importo astrattamente spettante al recedente. Resta fermo, in ogni caso, che il rimborso effettivo della partecipazione non può eccedere il limite stabilito dall'art. 3 del D.Lgs. 112/2017, secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 9.3.

In caso di contestazione, il valore patrimoniale di riferimento è determinato da un esperto nominato dal Tribunale competente ai sensi dell'art. 2473 c.c. La determinazione dell'esperto è vincolante.

9.3 - Modalità e Limiti della Liquidazione

La liquidazione della partecipazione deve avvenire entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione di recesso, in un'unica soluzione, mediante:

acquisto da parte degli altri soci in proporzione alle rispettive quote;

oppure riduzione del capitale sociale ai sensi dell'art. 2473, terzo comma, c.c.

Il rimborso effettivo della partecipazione, in ottemperanza all'art. 3 del D.Lgs. 112/2017 e ai principi propri dell'impresa sociale, non può in alcun caso eccedere il valore del capitale effettivamente versato dal socio, rivalutato secondo l'indice ISTAT-FOI (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai

e impiegati, al netto dei tabacchi) calcolato dalla data di ciascun versamento alla data di efficacia del recesso.

Sono escluse in ogni caso la distribuzione di riserve indivisibili, di utili non distribuibili e di ogni altra posta patrimoniale soggetta a vincolo di destinazione ai sensi della normativa sull'impresa sociale.

La liquidazione avviene nel rispetto:
dei vincoli di integrità patrimoniale;
del divieto di distribuzione diretta o indiretta di utili previsto dal D.Lgs. 112/2017;
della continuità dell'attività di interesse generale.

Articolo 10 - Pluralità dei soci

La società non può in alcun caso ridursi a un unico socio, in quanto la pluralità dei soci costituisce requisito essenziale per il mantenimento della qualifica di impresa sociale ai sensi del D.Lgs. 112/2017.

Qualora per qualsiasi causa – recesso, trasferimento, morte – la compagine sociale rischi di ridursi a un unico socio, l'organo amministrativo convoca immediatamente l'assemblea per deliberare in merito, valutando alternativamente:

l'ingresso di uno o più nuovi soci ai sensi dell'art. 6;
lo scioglimento volontario della società ai sensi dell'art. 3.

Fino al ripristino della pluralità dei soci o alla delibera di scioglimento, l'organo amministrativo limita la propria attività alla sola ordinaria amministrazione necessaria alla continuità operativa.

Articolo 11 - Decisioni dei Soci

Le decisioni dei soci, nelle materie ad essi riservate dalla legge o dal presente Statuto, sono adottate mediante deliberazione assembleare oppure mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, ai sensi dell'art. 2479, comma 3, c.c., salvo i casi in cui la legge richieda obbligatoriamente la deliberazione assembleare.

Sono riservate alla competenza dei soci, in particolare:
l'approvazione del bilancio d'esercizio;
l'approvazione del bilancio sociale;
la determinazione del modello di amministrazione ai sensi dell'art. 12;

la nomina, la revoca e la determinazione del compenso degli amministratori, nei limiti di legge e dell'art. 15 del presente Statuto;

la nomina e la revoca dell'organo di controllo e del revisore legale, ove previsto o deliberato, e la determinazione dei relativi compensi;

le modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;

le modifiche dell'oggetto sociale;

gli aumenti del capitale sociale, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione;
il gradimento all'ingresso di nuovi soci ai sensi dell'art. 8.2;
la fusione, la scissione, la trasformazione, lo scioglimento volontario della società e la nomina dei liquidatori;
la cessione, l'affitto o il conferimento di rami d'azienda;
l'emissione di eventuali strumenti finanziari nei limiti consentiti dalla legge;
la decisione sulla distribuzione di dividendi nei limiti dell'art. 17;
ogni altra materia riservata inderogabilmente ai soci dalla legge.

Per quanto riguarda le maggioranze richieste per l'approvazione delle decisioni dei soci si distinguono due fasce:

(a) Maggioranza ordinaria. Sono approvate con il voto favorevole di soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale (50% + 1):

l'approvazione del bilancio d'esercizio;
l'approvazione del bilancio sociale;
la decisione sulla distribuzione di dividendi nei limiti dell'art. 17;
la determinazione del modello di amministrazione ai sensi dell'art. 12;
la nomina, la revoca e la determinazione del compenso degli amministratori;
la nomina, la revoca e la determinazione del compenso dell'organo di controllo;
la nomina, la revoca e la determinazione del compenso del revisore legale dei conti;
gli aumenti di capitale, sia con offerta in opzione sia con esclusione o limitazione del diritto di opzione;
il gradimento all'ingresso di nuovi soci ai sensi dell'art. 8.2;
ogni altra decisione non espressamente riservata alla maggioranza qualificata di cui al successivo punto (b).

(b) Maggioranza qualificata. Sono approvate con il voto favorevole di soci che rappresentino almeno il **70%** (setanta per cento) del capitale sociale:

le modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
le modifiche dell'oggetto sociale;
la fusione, la scissione, la trasformazione, lo scioglimento volontario della società e la nomina dei liquidatori;
la cessione, l'affitto o il conferimento di rami d'azienda;
l'emissione di strumenti finanziari che attribuiscano

diritti di partecipazione agli utili, di voto o di governance;

l'aggiornamento delle soglie monetarie indicate nell'art. 13.1, su proposta dell'organo amministrativo. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla quota posseduta.

È esclusa qualsiasi deliberazione avente ad oggetto la distribuzione di utili o riserve in contrasto con la normativa sull'impresa sociale.

11.1 - Consultazione scritta o consenso espresso

Qualora si ricorra alla consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto:

la procedura è avviata dall'organo amministrativo, ovvero da uno o più soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale;

il testo della decisione proposta deve essere trasmesso a tutti i soci mediante mezzo idoneo a garantire prova dell'avvenuta ricezione;

deve essere indicato un termine per la risposta non inferiore a 8 (otto) giorni;

la mancata risposta entro il termine equivale a voto contrario;

il soggetto promotore della procedura raccoglie le risposte pervenute entro il termine e provvede alla verbalizzazione dell'esito, indicando: la data di avvio della procedura, il testo della proposta, le risposte di ciascun socio e il risultato complessivo. Il verbale è trascritto nel libro delle decisioni dei soci e comunicato a tutti i soci entro 5 (cinque) giorni dalla chiusura della procedura.

Le decisioni così adottate devono risultare da verbale trascritto nel libro delle decisioni dei soci.

11.2 - Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente:

giorno, ora e luogo della riunione;
ordine del giorno.

L'avviso deve essere comunicato ai soci almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata, mediante raccomandata, PEC o altro mezzo idoneo.

In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a 3 (tre) giorni.

L'assemblea si considera validamente costituita anche in assenza di formale convocazione qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

È ammessa la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità di intervento in tempo

reale.

Articolo 12 - Amministrazione della Società

L'amministrazione della società è affidata, secondo quanto deliberato dall'assemblea dei soci al momento della nomina, alternativamente:

a un **amministratore unico**;

a **due o più amministratori** (fino a un massimo di cinque), con poteri esercitabili in via disgiunta ovvero in via congiunta, secondo quanto stabilito dall'assemblea all'atto della nomina;

a un **consiglio di amministrazione** composto da tre a cinque membri.

Il numero degli amministratori e le modalità di esercizio dei poteri sono determinati dall'assemblea con la maggioranza ordinaria prevista dall'art. 11, lettera (a), del presente Statuto.

Qualora l'amministrazione sia affidata a più persone disgiuntamente, ai sensi dell'art. 2257 c.c., ciascun amministratore ha l'obbligo di informare tempestivamente gli altri amministratori sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche, nonché su quelle che, pur rientrando nell'ordinaria amministrazione, presentino profili di rischio per la qualifica di impresa sociale. L'inosservanza dell'obbligo informativo costituisce violazione dei doveri gestori ai sensi dell'art. 2476 c.c. e rileva ai fini della responsabilità dell'amministratore inadempiente verso la società.

Gli amministratori restano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea, comunque non superiore a tre esercizi, salvo rinnovo. Sono rieleggibili.

L'assemblea può revocare gli amministratori in ogni tempo. La revoca senza giusta causa attribuisce all'amministratore revocato il diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2383, terzo comma, del Codice Civile. In caso di cessazione di uno o più amministratori, l'assemblea provvede alla loro sostituzione. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori in carica, l'intero organo amministrativo si intende decaduto e deve essere rinnovato.

In caso di nomina di un consiglio di amministrazione, lo stesso nomina al proprio interno un Presidente.

Le regole di funzionamento dell'organo amministrativo prescelto sono determinate dall'assemblea all'atto della nomina, nei limiti previsti dalla legge e dal presente Statuto. Per quanto non espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni del Codice Civile relative al modello prescelto.

Articolo 13 - Funzionamento dell'Organo Amministrativo

Le regole di funzionamento dell'organo amministrativo, comprese le modalità di convocazione, di delibera, di

redazione dei verbali e di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, sono determinate dall'assemblea all'atto della nomina, secondo il modello prescelto ai sensi dell'art. 12 e nei limiti previsti dal Codice Civile.

Le riunioni dell'organo amministrativo, ove collegiale, possono svolgersi anche mediante videoconferenza o teleconferenza, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità di intervento in tempo reale.

Di ogni decisione dell'organo amministrativo deve essere redatto verbale o documento equivalente, da trascrivere nel libro delle decisioni degli amministratori.

13.1 - Materie statutariamente congiunte

Indipendentemente dal modello di amministrazione prescelto ai sensi dell'art. 12, e in deroga all'eventuale regime di disgiunzione dei poteri, costituisce modalità necessaria di esercizio del potere rappresentativo della società la firma congiunta di tutti gli amministratori in carica per i seguenti atti:

(a) Atti dispositivi del patrimonio immobiliare e dei diritti reali:

acquisto, vendita, permuta, conferimento di beni immobili e di diritti reali immobiliari;

costituzione, modifica ed estinzione di diritti reali di garanzia (ipoteche), di servitù, di usufrutto e di altri diritti reali su beni della società;

locazione passiva o attiva di immobili di durata superiore a nove anni o trascrivibile ai sensi dell'art. 2643 c.c.

(b) Garanzie e impegni finanziari di importo unitario superiore a Euro 50.000,00:

rilascio di garanzie reali (pegni, ipoteche) e personali (fideiussioni, garanzie a prima richiesta, lettere di patronage forti);

assunzione di finanziamenti passivi, mutui, aperture di credito e altre forme di indebitamento bancario o non bancario;

emissione di titoli di debito o strumenti finanziari.

(c) Atti societari e su rami d'azienda:

acquisizione, cessione, conferimento, affitto di rami di azienda o di partecipazioni in altre società o enti;

costituzione di nuovi enti o sottoscrizione di partecipazioni in enti già costituiti;

decisioni che attivano la procedura di trasformazione, fusione, scissione o cessione d'azienda, ivi inclusa la predisposizione dei progetti e degli atti propedeutici, ferma restando la competenza assembleare per la delibera finale;

emissione delle comunicazioni preventive al Ministero

del Lavoro e delle Politiche Sociali ex art. 20 del presente Statuto.

(d) Atti di compliance dell'impresa sociale:

redazione e sottoscrizione del bilancio di esercizio da sottoporre all'assemblea;

redazione e sottoscrizione del bilancio sociale ex art. 9 D.Lgs. 112/2017;

comunicazioni e adempimenti verso il Ministero del Lavoro e l'autorità di vigilanza relativi alla qualifica di impresa sociale;

attribuzione di procure generali (procura ad negotia di portata generale o per categorie di atti).

(e) Stipulazione di contratti di lavoro con personale dirigenziale o con qualifica equiparata, comprensiva della determinazione dei compensi, dei benefit e delle eventuali indennità di fine rapporto.

Le soglie monetarie indicate nel presente articolo possono essere aggiornate con delibera dell'assemblea dei soci, assunta con la maggioranza qualificata prevista dall'art. 11, lettera (b), su proposta dell'organo amministrativo, senza necessità di modifica del presente Statuto.

Le materie operative non rientranti nel presente articolo, ma che richiedono comunque concertazione tra gli amministratori in regime di amministrazione disgiunta, sono disciplinate dall'accordo interno di ripartizione delle competenze gestorie sottoscritto tra gli amministratori, che ha efficacia esclusivamente interna e non opponibile ai terzi.

Articolo 14 - Rappresentanza della Società

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta:

in caso di **amministratore unico**, allo stesso;

in caso di **amministrazione pluripersonale disgiunta**, a ciascun amministratore disgiuntamente, nei limiti dei poteri gestori e fermo restando il regime delle materie statutariamente congiunte ai sensi dell'art. 13.1, per le quali costituisce modalità necessaria di esercizio del potere rappresentativo la firma congiunta di tutti gli amministratori in carica;

in caso di **amministrazione pluripersonale congiunta**, a tutti gli amministratori congiuntamente, salvo che la delibera di nomina preveda la maggioranza;

in caso di **consiglio di amministrazione**, al Presidente del Consiglio, fatte salve le deleghe attribuite a uno o più amministratori delegati ai sensi dell'art. 2475, comma 3, c.c.

L'organo amministrativo può attribuire la rappresentanza, per specifici atti o categorie di atti, a procuratori nominati a tal fine. L'attribuzione di procure gene-

rali rientra tra le materie statutariamente congiunte di cui all'art. 13.1.

Le limitazioni ai poteri degli amministratori non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano agito intenzionalmente a danno della società.

Articolo 15 - Compensi e Trattamento degli Amministratori

L'assemblea può determinare un compenso annuo a favore degli amministratori, esclusivamente nella forma di compenso fisso, proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle competenze richieste, e in ogni caso nei limiti consentiti dal D.Lgs. 112/2017.

Sono in ogni caso vietate, in quanto integrano distribuzione indiretta di utili:

formule di compenso direttamente o indirettamente proporzionali agli utili o agli avanzi di gestione;

componenti retributive parametrate a indicatori economico-finanziari (fatturato, margine operativo, redditività o indicatori analoghi);

indennità di fine mandato non congrue o non giustificate da criteri di mercato e dall'attività svolta;

compensi superiori a quelli previsti per qualifiche analoghe in enti che operano nei medesimi settori e condizioni.

Sono ammesse, in via eccezionale e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 112/2017, componenti variabili di compenso parametrate esclusivamente al raggiungimento di obiettivi di natura non economica coerenti con le finalità di interesse generale della società (qualità dei servizi erogati, numero ed esiti dei percorsi formativi e di placement, indicatori di impatto sociale, raggiungimento di specifici obiettivi progettuali). L'attribuzione di tali componenti variabili è subordinata:

alla delibera assembleare con la maggioranza ordinaria prevista dall'art. 11, lettera (a);

al parere preventivo favorevole dell'organo di controllo, quando nominato;

alla documentazione in sede di rendicontazione e alla descrizione nel bilancio sociale.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'adempimento dell'incarico.

Articolo 16 - Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti

La società nomina l'organo di controllo e/o il revisore legale dei conti, monocratico o collegiale, nei casi obbligatori previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 112/2017 e dall'art. 2477 c.c., nonché in ogni altro caso in cui i soci ne deliberino la nomina ai sensi dell'art. 11.

L'organo di controllo, ove nominato, esercita le funzioni previste dal Codice Civile e svolge altresì le fun-

zioni specifiche previste dall'art. 10, comma 3, del D.Lgs. 112/2017, tra cui:

la vigilanza sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

la verifica del perseguimento delle finalità sociali, tenendo conto dell'attività di interesse generale svolta;

l'attestazione della conformità del bilancio sociale alle linee guida ministeriali del 4 luglio 2019 e alle disposizioni del D.Lgs. 112/2017;

l'espressione del parere preventivo di cui all'art. 15 sulle componenti variabili di compenso degli amministratori.

L'organo di controllo riferisce annualmente ai soci sull'esito dei controlli, con relazione resa disponibile contestualmente al bilancio di esercizio e al bilancio sociale.

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione, ovvero, nei casi consentiti dalla legge, dall'organo di controllo collegiale che ne svolga anche le funzioni.

L'organo di controllo e/o il revisore restano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili e cessano dalla carica per le cause previste dalla legge.

Articolo 17 - Esercizio Sociale, Bilancio, Utili e Bilancio Sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro i termini di legge, l'organo amministrativo predispone il progetto di bilancio d'esercizio e lo sottopone all'approvazione dei soci.

Gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 112/2017:

(a) è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, salvo quanto di seguito previsto;

(b) una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili annuali, dedotte eventuali perdite pregresse, può essere destinata:

ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato;

alla distribuzione di dividendi ai soci in misura comunque non superiore al tasso di interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato;

ad erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo Settore diversi dalle imprese sociali, finalizzate alla

promozione di specifici progetti di utilità sociale;

(c) una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali può essere destinata ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali di cui all'art. 16 del D.Lgs. 112/2017.

Costituiscono in ogni caso distribuzione indiretta di utili, e sono pertanto vietate, tra le altre, le seguenti fattispecie:

la corresponsione di compensi sproporzionati ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, secondo i criteri dell'art. 3 D.Lgs. 112/2017 e dell'art. 15 del presente Statuto;

la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40 (quaranta) per cento rispetto a quelli previsti per le medesime qualifiche dai contratti collettivi nazionali di lavoro, salvo prova contraria documentata;

l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi superiori ai valori normali di mercato in assenza di valide ragioni economiche documentate;

la cessione di beni o la prestazione di servizi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato a soci, amministratori, dipendenti e soggetti a essi collegati;

la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati di interessi passivi superiori di quattro punti al tasso ufficiale di riferimento;

il pagamento di canoni di locazione a soci, amministratori o soggetti collegati a condizioni diverse da quelle di mercato.

La società redige e pubblica il bilancio sociale ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 112/2017 e delle relative linee guida ministeriali del 4 luglio 2019. Il bilancio sociale è:

predisposto dall'organo amministrativo, con la firma congiunta di tutti gli amministratori in carica ai sensi dell'art. 13.1, e sottoposto all'approvazione dei soci, di norma contestualmente al bilancio di esercizio; depositato presso il Registro delle Imprese contestualmente al bilancio di esercizio;

pubblicato in versione integrale e accessibile sul sito internet della società.

La società è iscritta nell'apposita sezione del Registro delle Imprese delle imprese sociali ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 112/2017 e provvede a tutti gli adempimenti conseguenti previsti dalla normativa.

Articolo 18 - Gestione delle situazioni di stallo decisionale

18.1 - Stallo decisionale

Qualora una proposta di deliberazione riservata alla

competenza dell'Assemblea dei Soci, per la quale sia richiesta la maggioranza qualificata di cui all'art. 11, lettera (b), non venga approvata in due successive riunioni regolarmente convocate e tenute, la questione è sottoposta alla procedura di composizione disciplinata dal presente articolo.

La medesima disciplina si applica:

alle deliberazioni dell'eventuale Consiglio di Amministrazione, ove questo sia l'organo amministrativo prescelto ai sensi dell'art. 12, qualora per esse sia richiesta l'unanimità o una maggioranza qualificata che non venga raggiunta in due successive riunioni regolarmente convocate e tenute;

in caso di amministrazione pluripersonale congiunta, qualora gli amministratori non raggiungano l'unanimità o la maggioranza richiesta per le decisioni di propria competenza;

in caso di amministrazione pluripersonale disgiunta, qualora un amministratore eserciti il diritto di opposizione ai sensi dell'art. 2257 c.c. e la decisione collegiale dei soci o degli amministratori in merito all'opposizione non raggiunga la maggioranza prescritta nel termine di 30 (trenta) giorni dall'opposizione.

18.2 - Procedura di composizione dello stallo

In tutti i casi di cui al paragrafo 18.1, i soci ovvero gli amministratori interessati si impegnano a esperire un tentativo di mediazione presso un organismo iscritto ai sensi della normativa vigente, da avviarsi entro trenta giorni dalla seconda votazione negativa – o, nel caso di amministrazione disgiunta, dal mancato raggiungimento della maggioranza nei termini di cui sopra – e da concludersi entro i successivi sessanta giorni.

Qualora la mediazione non abbia esito positivo, ciascuna parte può richiedere che la questione sia sottoposta al parere di un esperto indipendente, nominato di comune accordo tra le parti ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale competente su istanza della parte più diligente.

Il parere dell'esperto ha natura consultiva per le materie di carattere strategico o gestionale. Limitatamente alle materie di natura strettamente tecnica e contabile, ivi inclusa l'approvazione del bilancio e la determinazione di poste valutative o criteri di redazione, il parere dell'esperto ha efficacia vincolante ai fini della relativa deliberazione, restando ferme le competenze degli organi sociali per quanto non espressamente demandato alla valutazione tecnica.

18.3 - Escalation

Qualora la situazione di stallo si protragga per un periodo superiore a sei mesi dalla prima votazione negati-

va, ciascun socio può richiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di valutare la sussistenza di una situazione di impossibilità di funzionamento della società ai sensi dell'art. 2484 del Codice Civile e assumere le conseguenti determinazioni.

18.4 - Rapporto con la clausola compromissoria

La procedura di cui al presente articolo disciplina esclusivamente le situazioni di stallo decisionale degli organi sociali e non costituisce condizione di procedibilità per il ricorso all'arbitrato ai sensi dell'art. 22.

Qualora lo stallo decisionale degeneri in controversia tra soci avente ad oggetto diritti soggettivi – ivi incluse le controversie sulla validità di deliberazioni, sull'interpretazione dello Statuto, sull'esercizio di diritti individuali del socio – si applica la clausola compromissoria di cui all'art. 22, ferma restando la facoltà delle parti di avvalersi contestualmente o preventivamente della procedura di mediazione di cui al paragrafo 18.2.

Articolo 19 - Scioglimento e Liquidazione

In caso di scioglimento, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e determina i criteri di liquidazione.

Il patrimonio residuo risultante dalla liquidazione, dedotto quanto eventualmente rimborsabile nei limiti di legge (capitale effettivamente versato ove applicabile e nei limiti consentiti), è devoluto ad altre imprese sociali o ad enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 112/2017, con preferenza per enti che operino nei medesimi ambiti di interesse generale perseguiti dalla società.

La devoluzione del patrimonio è effettuata previo parere positivo dell'autorità competente nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

È esclusa in ogni caso qualsiasi distribuzione del patrimonio residuo ai soci.

Articolo 20 - Trasformazione, Fusione, Scissione e Cessione di Azienda

In caso di trasformazione, fusione, scissione o cessione di azienda o di ramo di azienda, gli amministratori notificano preventivamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'intenzione di procedere, allegando la documentazione richiesta dalla normativa vigente. Tale notifica è sottoscritta congiuntamente da tutti gli amministratori in carica, ai sensi dell'art. 13.1.

L'efficacia delle suddette operazioni è subordinata all'autorizzazione del Ministero competente o al decorso del termine previsto dalla legge.

Tali operazioni devono in ogni caso preservare:

l'assenza di scopo di lucro;
i vincoli di destinazione del patrimonio;
il perseguimento delle finalità di interesse generale.

Articolo 21 - Coinvolgimento di lavoratori, destinatari e stakeholder

La società assicura, in conformità all'art. 11 del D.Lgs. 112/2017 e alle linee guida ministeriali del 27 febbraio 2019, forme di coinvolgimento dei lavoratori, dei destinatari delle attività e degli altri soggetti interessati, mediante meccanismi di informazione, consultazione e partecipazione.

Sono individuate, in via non esaustiva, le seguenti categorie di stakeholder rilevanti:

lavoratori e collaboratori, anche autonomi, della società;

destinatari delle attività formative, di placement e degli altri servizi erogati;

partner istituzionali con cui la società opera in via continuativa (scuole, università, enti pubblici di riferimento, enti del Terzo Settore con cui sono in essere convenzioni o accordi quadro).

Il coinvolgimento si articola in:

(a) Informazione periodica sui risultati delle attività della società, sui progetti in corso e sugli indicatori di impatto sociale, mediante comunicazioni dirette, sito internet o altri mezzi idonei;

(b) Consultazione strutturata almeno annuale, formalizzata in apposito verbale, sulle questioni rilevanti per le finalità sociali e per la qualità dei servizi, da tenersi prima dell'approvazione del bilancio sociale;

(c) Partecipazione a momenti di confronto specifici su iniziative di particolare rilevanza, ivi inclusa la possibilità per gli stakeholder di formulare proposte e osservazioni.

Le modalità operative di attuazione del coinvolgimento sono definite con regolamento adottato dall'organo amministrativo, sottoposto a periodica revisione.

Nelle fasi iniziali dell'attività, e comunque fino al raggiungimento di un organico stabile di almeno tre lavoratori, le forme di coinvolgimento di cui al presente articolo sono attuate in modo proporzionato alle dimensioni e alle risorse della società, nel rispetto del minimo previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 112/2017.

Gli esiti del coinvolgimento, comprensivi delle proposte ricevute e delle azioni conseguenti, sono descritti nel bilancio sociale, ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 112/2017 e dell'art. 17 del presente Statuto.

Articolo 22 - Clausola Compromissoria

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, relative all'inter-

pretazione, all'esecuzione o alla validità del presente Statuto e dell'atto costitutivo, nonché le controversie aventi ad oggetto i rapporti sociali, sono deferite alla decisione di un arbitro unico, nominato di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo entro 30 (trenta) giorni dall'insorgere della controversia, dal Presidente del Tribunale di Agrigento su istanza della parte più diligente.

L'arbitrato ha sede in Agrigento, si svolge secondo le norme del Codice di Procedura Civile in materia di arbitrato rituale e il lodo ha efficacia vincolante tra le parti.

Le spese arbitrali sono ripartite tra le parti secondo la decisione dell'arbitro.

Sono escluse dalla presente clausola le controversie per le quali la legge prevede la competenza inderogabile dell'autorità giudiziaria ordinaria o delle autorità pubbliche.

Articolo 23 - Disposizioni Finali

La società richiede e mantiene l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle Imprese delle imprese sociali ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 112/2017, e provvede a tutti gli adempimenti pubblicitari, informativi e di rendicontazione previsti dalla normativa applicabile.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e, ove compatibili, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Firmato: Andrea Saieva, Francesco Gangarossa, Andrea Bartoli

Atto registrato a Gela in data 27 maggio 2026 al numero 1756 serie 1T.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs 7 marzo 2005 n.82, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.